

V O L P I A N O N U O V O P R G

COMUNE DI VOLPIANO

CITTA METROPOLITANA DI TORINO

Progetto approvato con D.G.R. n. 17-29336 del 14/02/2000

VARIANTE STRUTTURALE N° 22

ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE- RIR
Ai sensi del d.lgs 105/2015 e s.m.i. e del D. M. 9 maggio 2001, nonché dell'art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE

PROGETTISTI DEL PRG

*arch. Carlo Alberto BARBIERI
arch. Ennio MATASSI*

COLLABORATORI

*arch. Carolina GIAIMO
arch. Alberto PORRO*

CONSULENTI

*dr. geol. Paola MAGOSSO
dr. geol. Antonio ACCOTTO
dr. agr. Dario GRUA*

SINDACO

dr. Emanuele DE ZUANNE

SEGRETARIO GENERALE

dr. Giuseppe MISTRETTA

PROGETTISTA VARIANTE N. 22

arch. Enrico BONIFETTO

HANNO COLLABORATO ALLA VARIANTE 22

*arch. Monica VERONESE
arch. Alessandra BERTELLE
arch. Jr Romina VERZELLA*

STUDI SPECIALISTICI

Ing. Enrico NATALINI (Compatibilità R.I.R.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRGC

arch. Monica VERONESE

MARZO 2016

INDICE

1.		PREMESSE	2
	1.1	LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE	2
	1.2	LA NUOVA PROCEDURA REGIONALE A SEGUITO DELL' ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA	3
	1.3	LE CONFERENZE SVOLTE, LE OSSERVAZIONI PERVENUTE E LE CONTRODEDUZIONI	4
2.		MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE STRUTTURALE N. 22 AL P.R.G.C.	13
	2.1	OBIETTIVI DELLA VARIANTE 22	15
3.		CONTENUTI DELLA VARIANTE STRUTTURALE N. 22	17
		A - MODIFICHE NORMATIVE	17
		B – MODIFICHE CARTOGRAFICHE	17
4.		RAPPORTI CON LE PRESCRIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AMBIENTE, RISCHIO GEOLOGICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	18
	4.1	ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	18
	4.2	CONDIZIONI DI RISCHIO GEOLOGICO	18
	5.3	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA	19
5		MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE	20

1 – PREMESSE

1.1 La strumentazione urbanistica comunale vigente

Il Comune di Volpiano è dotato di P.R.C.G., ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i., approvato con D.G.R. n°17-29336 del 14/02/2000.

Successivamente, l'Amministrazione comunale ha approvato, nel tempo, le seguenti Varianti strutturali/parziali:

- **Variante parziale n. 1 al P.R.C.G.,** approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 02/10/2000, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 2 al P.R.C.G., deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/11/2000,** approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della **Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;**
- **Variante parziale n. 3 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2001, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 4 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18.07.2003, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 5 al P.R.C.G., deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.05.2004,** approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 7 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13.05.2005, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 8 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2006, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 10 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.02.2007, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 11 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.03.2008, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 12 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.01.2009, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante strutturale n. 13 al P.R.C.G.,** sono decorsi i termini per i provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, previsti dall'art. 58 "Misure di salvaguardia" della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
- **Variante parziale n. 14 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25.06.2010, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante strutturale n. 15 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2011, approvazione del documento programmatico, ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come modificata ed integrata dalla L.R. n. 01/07 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 16 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20.12.2010, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 17 al P.R.C.G.,** deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.03.2011, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i..

- **Variante parziale n. 18 al P.R.C.G.**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 24.10.2011, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i..
- **Variante parziale n. 19 al P.R.C.G.**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16.12.2013, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i..
- **Variante parziale n. 21 al P.R.C.G.**, deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 29.07.2015, approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i..

Inoltre il Comune di Volpiano ha adeguato lo Strumento Urbanistico Generale con la:

- **Variante strutturale n. 6 al P.R.C.G.**, per l'adeguamento del P.R.G.C. con l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 9-3874 del 25.09.2006, pubblicata sul BUR n. 40 del 05.10.2006, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i.;
- **Variante parziale n. 9 al P.R.C.G.**, per l'adeguamento del P.R.G.C. agli indirizzi e criteri commerciali della D.C.R. n. 59-10813/2006, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 24.10.2008, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i..
- **Variante strutturale n. 20 al P.R.C.G.**, per l'adeguamento del Piano di Ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.03.2014, approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale e 56/77 e s.m.i..

Infine il Comune è dotato di:

- **Progetto definitivo di Zonizzazione Acustica**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 12/11/2004;
- **Regolamento Edilizio**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2006 e s.m.i..

1.2. La nuova procedura regionale a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge urbanistica

L'Articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale 56/77 aggiornata dalla L.R. 3 del 19 marzo 2013 e s.m.i è più articolato e chiarisce meglio i diversi disposti rispetto all' analogo articolo precedente: in particolare, il quarto comma è così modificato ed integrato:

"4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni."

Inoltre, l'Art.15, recependo ed integrando i disposti dell'art. 31 ter della L.R. 56/77 e smi, come modificato dalla L.R. 1/2007, che viene abrogato, così recita:

*"1. Il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, in qualità di soggetto proponente, definisce **la proposta tecnica del progetto preliminare**, anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, dalla provincia e dalla città metropolitana, e la adotta con deliberazione del Consiglio. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3 bis.*

2. (omissis...)

3. (omissis...)

4. **La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato**, è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica. Il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, nel caso di varianti strutturali, il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS è trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente e all'autorità competente per la VAS.

5. Contestualmente alla pubblicazione, il soggetto proponente convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, trasmettendo ai partecipanti, ove non già provveduto, i relativi atti; la conferenza ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare”

1.3. LE CONFERENZE SVOLTE, LE OSSERVAZIONI PERVENUTE E LE CONTRODEDUZIONI

Con deliberazione del C.C. n. 13 del 30/03/2015 è stata adottata, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., la Proposta Tecnica di Progetto preliminare di Variante n. 22 al P.R.G.C. vigente. La Proposta tecnica di Variante n. 22 al PRGC è stata pubblicata dal 15/04/2015 al 15/05/2015 e dal 30/04/2015 al 15/05/2015 sono pervenute tre osservazioni:

a) Quella della ditta Providus, (Prot. 10625 del 13/05/2015)

b) Quella della ditta Theolab (Prot. 10754 del 14/05/2015)

c) Quella della ditta Tazzetti (Prot. 10755 del 14/05/2015)

La prima, in cui la ditta Providus comunica la variazione delle sostanze stoccate e quindi la necessità di modifica delle tabelle del Rapporto Ambientale, oltre a evidenziare alcuni refusi;

La seconda e la terza, riferite entrambe alla medesima area, oggi di proprietà ENI, che non sono pertinenti a questa variante.

La prima osservazione è stata presa in considerazione al fine della redazione del presente Progetto Preliminare; la seconda e la terza, non essendo pertinenti, verranno prese in considerazione, se saranno valide le condizioni, in una futura Variante Strutturale.

In data 25/05/2015 si è svolta la prima seduta della prima Conferenza di pianificazione, istituita ai sensi del comma 2 dell'art. 15 bis della LR n. 56/77 e s.m.i., finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della proposta tecnica di progetto preliminare adottata. L'Amministrazione illustra le analisi svolte e le scelte effettuate; si chiarisce che la volontà dell'Amministrazione è quella di ammettere l'insediamento sul territorio comunale di altre aziende Seveso, a condizione che non aumentino e/o peggiorino il RIR esistente e le zone di esclusione; oppure dove si chiedono i reinsediamenti, le aziende Seveso e sottosoglia non devono essere ammesse.

In data 02/07/2015 si è svolta la seconda seduta della prima Conferenza di pianificazione, in cui gli Enti hanno espresso ed illustrato ufficialmente i loro pareri, dando gli indirizzi per la redazione del Progetto Preliminare.

Il Servizio Tutela e valutazioni Ambientali dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale della Città Metropolitana di Torino (nota prot. 90762/2015/LB8/SP/FN) ha espresso le seguenti osservazioni sul documento RIR:

Fonti: Mancano i riferimenti al Piano di Emergenza Esterno (PEE) congiunto degli stabilimenti ENI, AUTOGAS NORD e BUTANGAS, nonché quello degli stabilimento LIQUIGAS E PROVIDUS; vengono inoltre segnalati alcune imprecisioni ed alcuni refusi;

Posizione, classificazione e aree di danno dei cinque stabilimenti a R.I.R.: si richiede che per gli stabilimenti BUTANGAS e LIQUIGAS la descrizione degli scenari deve essere corredata di adeguata

illustrazione cartografica come per le altre aziende; mentre per lo stabilimento PROVIDUS si richiede che le aree di danno abbiano necessariamente forma di cerchi o loro involuipi, riportando la presenza di aree di danno esterne allo stabilimento.

Si richiede inoltre che le aree di danno aventi effetti esterni ai perimetri degli stabilimenti siano presenti in cartografia di PRGC,

Interazioni col territorio dei comuni limitrofi

Si fa presente che l'area di esclusione e di osservazione dello stabilimento ENI interessa il comune di Settimo Torinese, mentre l'area di osservazione dello stabilimento LIQUIGAS interessa il limitrofo comune di Leini, e che quindi entrambi i comuni sono coinvolti nei Piani di Emergenza Esterni dei rispettivi stabilimenti.

Identificazione e caratterizzazione delle attività produttive

Si precisa l'opportunità che la fase di consultazione del procedimento urbanistico contempli esplicitamente la possibilità per le aziende di dichiarare la propria appartenenza alla categoria del sottosoglia.

Identificazione e caratterizzazione degli elementi vulnerabili

Si riscontrano carenze e refusi sull'allegato 3 che riporta l'elenco degli elementi territoriali controllando in particolare le ultime due colonne degli elementi dal 31 al 51, e la classificazione dal 44 al 50. Si richiede di controllare la classificazione dell'Hotel Verdina in base alle camere e le sale conferenze.

Si richiede che ogni elemento vulnerabile territoriale sia identificato da un numero univoco, o simbolo o colore.

In merito agli elementi ambientali vulnerabili, si richiede di integrare la tabella riassuntiva del par. 5.5.

Identificazione dell'area di esclusione e di quella di osservazione dei cinque stabilimenti a R.I.R.

Stabilimento PROVIDUS: Deve essere verificato che l'area sia correttamente individuata considerando anche il criterio che fa riferimento alle aree di danno.

Compatibilità territoriale dei cinque stabilimenti a R.I.R.

Si richiede un'integrazione della tav.3 in cui risulti il corrispondente planimetrico delle tabelle di cui risulti il corrispondente planimetrico delle tabelle di cui al paragrafo 7.1.1.del RIR, integrato, in cui siano sovrapposte le aree di danno che si estendono al di fuori degli stabilimenti RIR, che dimostri la compatibilità territoriale tra stabilimenti e destinazioni d'uso presenti.

Si richiede che le destinazioni d'uso del PRGC siano coerenti con la destinazione F2;

La categoria E2, per le aree IN3 e IN che ricomprendono destinazioni d'uso commerciali, terziarie e artigianali, non viene ritenuta cautelativa.

Il Comune ha evidenziato gli elementi territoriali vulnerabili presenti nel contesto delle uniche aree produttive che sono dichiarate suscettibili di sviluppo o completamento: le aree IN3, IN4 e IN5.

Si rileva che gli elementi dell'area IN5 rubricati nella tabella come nn.18, 19, 20, 27 e 28 non sono stati categorizzati.

Infine tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 punto 5 della Variante "Seveso" al PTC, si ritiene necessario che in area di osservazione, inclusa, ovviamente, l'area di esclusione e quelle di danno in essa ricomprese, siano stabiliti, con opportuna trasposizione del numero massimo di persone presenti, i valori massimi dei parametri urbanistici ed edilizi consentiti per le attività commerciali. I criteri per effettuare tale trasposizione sono dettagliati nella regola tecnica del Ministero degli Interni di cui al d.m. 27 luglio 2010.

Compatibilità ambientale dei cinque stabilimenti a R.I.R.

Per quanto riguarda la compatibilità ambientale dello stabilimento LIQUIGAS si rileva che le misure non sono state verificate dal Gestore; è presente solo un documento del consulente del Comune.

Ai sensi dell'articolo 14 primo comma punto 3 della Variante "Seveso" al PTC è necessario che sia il Gestore a documentare il rispetto delle condizioni quindi l'elaborato deve essere integrato in tal senso.

Per quanto riguarda la compatibilità ambientale del nuovo stabilimento PROVIDUS, ai sensi dell'articolo 15.2.1 della Variante "Seveso" al PTC (trattandosi di zona a rilevante vulnerabilità ambientale) il gestore deve documentare l'adozione delle misure della tabella 4 delle linee guida. L'elaborato deve quindi essere integrato in tal senso

Azioni di pianificazione

Vengono espresse osservazioni, segnalando anche incoerenze e refusi, in merito ai paragrafi 9.1 (obiettivi a carattere generale), e paragrafo 9.2 (azioni di pianificazione per stabilimenti "Seveso"),

Le valutazioni del paragrafo 9.5 (azioni di pianificazione nelle aree di danno) vanno estese allo stabilimento PROVIDUS, con riferimento alle aree di danno esterne al confine di stabilimento.

In merito al paragrafo 9.6 (azioni di pianificazione nelle aree di esclusione) è preferibile sostituire il termine "maggiore di 1,5 mc/mq" con "maggiore o uguale di 1,5 mc/mq", in quanto più cautelativo, pur nella doppia possibilità interpretativa della norma del d.m. 09/05/2001. Tra le prescrizioni progettuali è preferibile specificare meglio il concetto di "adeguata viabilità interna ed esterna" nel senso che la progettazione della nuova area dovrà garantire un duplice accesso e una via di fuga dal lato opposto a quello dello stabilimento a rischio.

In merito al paragrafo 9.8 (azioni di pianificazione nelle aree produttive di nuovo insediamento e completamento), tale specificazione, suddivisa in schede, risulta opportuna. Si rileva però quanto segue.

Per IN3, IN4 e IN5, la vulnerabilità ambientale risulta in realtà critica (vedi paragrafo "Compatibilità ambientale dei cinque stabilimenti a r.i.r.") e di conseguenza si richiede di valutare l'opportunità - pur consentita dalla norma - di consentire l'insediamento di attività "sottosoglia Seveso" a pericolo ambientale (punto d)).

Per IN5 (nel titolo è presente il rifiuto "AP_6") si rileva che non può essere consentito l'insediamento di attività Seveso a pericolo ambientale in quanto in contrasto con la Variante "Seveso" al PTC trattandosi di zona con soggiacenza della falda inferiore a 3 m dal piano campagna.

Norme di Attuazione

Vengono espresse osservazioni, segnalando anche incoerenze e refusi, relativamente alle schede a2 (Aree TD), a3 (Art.68), a4.1, a4.2, a4.3 (Aree IE, IR, IN)

Scheda a2. Categoria area: TD

Si osserva che le aree normative sottoposte ai vincoli derivanti dalle aree di danno differiscono da quelle del RIR. E' necessario definire quale sia la corretta situazione della compatibilità nelle aree di danno dei vari stabilimenti.

Manca il vincolo derivante dalle aree di danno dello stabilimento PROVIDUS.

Scheda a3. L'insediamento di attività "sottosoglia Seveso" consentito esclusivamente nelle aree con destinazione d'uso "produttivo di tipo TD" (punto 4) è incoerente con la norma sull'insediamento di attività "Seveso" di cui al punto 3.1 in quanto più restrittiva di quest'ultima.

Nelle schede a4, nelle motivazioni, il termine "attenzione" va sostituito con "osservazione".

Scheda a4.2. Al punto 1 per chiarezza si ritiene preferibile sostituire il periodo "In esso non sono ammesse le categorie territoriali A-B (DM 09/05/2001), ovvero:" con "Di conseguenza valgono i seguenti vincoli:" Le categorie non ammesse in area IR11, IR12, ecc. non concordano con la scheda a2), di conseguenza su questo punto è necessaria una complessiva verifica e revisione.

Scheda a4.3. Per IN3, IN4 e IN5, come osservato già sul RIR, la vulnerabilità ambientale risulta in realtà critica (vedi paragrafo "Compatibilità ambientale dei cinque stabilimenti a r.i.r.") e di conseguenza si richiede di valutare l'opportunità - pur consentita dalla norma - di consentire l'insediamento di attività "sottosoglia Seveso" a pericolo ambientale (punto d).

Tavole

Oltre alla correzione di alcuni refusi, Si richiede vengano inserite in cartografia di PRGC le aree di danno aventi effetti esterni ai perimetri degli stabilimenti.

Il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica dell'Area Territoriale, Trasporti e Protezione civile della Città Metropolitana di Torino, oltre all'espressione del parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), e con la Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/05/2001 approvata con DCR 43/2010, esprime alcune considerazioni:

- a) Poiché due attività a rischio di incidente rilevante (ENI e LIQUIGAS) interessano, con la loro estensione, i comuni di Settimo e Leini, si ritiene opportuno il coinvolgimento di tali Amministrazioni comunali nel processo di copianificazione;
- b) Si richiamano in merito alcune note esplicative;
- c) Si richiama infine, per aspetti di maggior dettaglio da recepire nel prosieguo dell'iter, la nota prot. 90762/2015/LB8/SP/FN del 22/06/2015 del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali.

Il settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Area Metropolitana della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte (nota prot. /A16040):

- a) *In merito alla variante Urbanistica, riscontra alcune anomalie riguardo agli elaborati adottati, che chiede siano correttamente predisposti e dettagliati nel proseguo dell'iter; inoltre, sulle Norme di Attuazione, si formulano alcune osservazioni legate all'adeguamento dell'Elaborato tecnico RIR, oltre alla segnalazione di alcuni refusi, ed alla richiesta che le integrazioni e/o modifiche siano indicate in grassetto, barrando gli eventuali stralci. Infine si richiede di riportare sulle tavole di piano anche le aree di danno, che costituiscono vincolo specifico secondo le limitazioni d' uso indicate nelle NTA.*
- b) *Relativamente all' Elaborato Tecnico RIR:*
- *Si richiede di valutare, nel caso della ditta BUTANGAS, a fronte a dati decisamente datati, di acquisire il più recente rapporto di sicurezza da cui estrapolare le informazioni sulle aree di danno, verificando inoltre per una corretta pianificazione territoriale, anche le indicazioni contenute nei Piani di Emergenza esterni di ENI, AUTOGAS NORD, BUTANGAS, LIQUIGAS e PROVIDUS.*
 - *Si richiede di verificare la tavella degli elementi vulnerabili puntuali, controllando in particolare le ultime due colonne degli elementi dal 31 al 51, e la classificazione dal 44 al 50.*
 - *Si richiede di estendere a tutto il territorio comunale gli elementi territoriali vulnerabili areali, attribuendo a tali elementi un numero univoco.*

Durante lo svolgimento della seconda seduta della prima conferenza, il Sindaco del Comune di Volpiano ribadisce che si vuole consentire solo nuovi insediamenti che siano invariati rispetto alle attuali condizioni di rischio. Vengono inoltre rilevati alcuni refusi ed incongruenze da correggere e precisare.

Le osservazioni espresse dagli Enti, e discusse durante la seconda seduta della prima Conferenza di Copianificazione, sono state recepite negli elaborati del Progetto Preliminare.

Con deliberazione del C.C. n. 45 del 29/07/2015 è stata adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., il Progetto preliminare di Variante n. 22 al P.R.G.C. vigente. Il Progetto Preliminare di Variante n. 22 al PRGC è stato pubblicato dal 17/08/2015 al 16/10/2015 e dal 17/09/2015 al 16/10/2015 sono pervenute due osservazioni:

- Quella del Comune di Volpiano – Settore Ambiente e Territorio (Prot. 21612 del 5/10/2015)
- Quella della ditta Providus, (Prot. 22458 del 13/10/2015)

La prima, in cui gli Uffici del Settore Ambiente e Territorio, dopo una lettura più approfondita dei documenti, sottolineano come nella redazione del Progetto preliminare non sia stata presa in considerazione l'osservazione della Regione e della Città Metropolitana relative alla viabilità, così come richiesto dall' Art. 9 punto 6 della variante Seveso al PTCP, nonché le precisazioni richieste dall' Amministrazione e dagli Enti nelle azioni di pianificazione contenute nel paragrafo 10.2 del R.I.R.;

La seconda, in cui la ditta Providus evidenzia la necessità di correggere alcuni refusi sul Rapporto Ambientale

Sia la prima che la seconda osservazione sono state accolte, correggendo i refusi, e accogliendo le richieste di approfondimento e di specificazione degli Uffici.

Il tutto come meglio specificato nel fascicolo Controdeduzioni alle Osservazioni della Variante n. 22 allegato.

Con deliberazione del C.C. n. 62 del 9/11/2015 è stato adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., l' elaborato di "*Controdeduzioni alle osservazioni*

pervenute" e la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C. vigente.

In data 21/11/2015 si è svolta la prima seduta della seconda Conferenza di pianificazione, in cui gli Enti hanno stabilito la regolarità degli atti adottati e trasmessi; nel corso della seduta, previo consenso unanime degli Enti aventi diritto di voto, è stata concordata la seconda seduta della Conferenza di Copianificazione, per il giorno 29 febbraio 2016.

In data 29/02/2016 si è svolta la seconda seduta della seconda Conferenza di pianificazione, in cui gli Enti hanno espresso ed illustrato ufficialmente le loro osservazioni, rilasciato parere favorevole in merito ai contenuti della Proposta tecnica di Progetto definitivo, condizionato al recepimento dei pareri della Regione Piemonte – Settore Progettazione Copianificazione Urbanistica area nord – ovest della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte (nota prot. /A1606A) in riferimento alla nota prot. /A1602A del Settore Rischi Ambientali – ricevuto il 29/02/2016 - prot. Comunale 4647, e della Città Metropolitana di Torino prot. 02384572016/LB8/SP/FN – Tit.10.4.1 – Servizio Tutela e Valutazioni ambientali del 29/02/2016.

Il settore Progettazione Copianificazione Urbanistica area nord – ovest della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte (nota prot. /A1606A) in riferimento alla nota prot. /A1602A del Settore Rischi Ambientali esprime le seguenti osservazioni:

Documento ERIR

"Gli elementi territoriali vulnerabili puntuali, individuati e caratterizzati secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 09/05/2001, sono riportati in allegato 3 all'ERIR. Si osserva che mancano le ultime due colonne della parte di tabella riguardante gli elementi dal no 31 al no 51, che non consentono diversificarne la classificazione attribuita. Va comunque controllata la classificazione degli elementi dal 44 al 50 che da una prima valutazione appare non corretta, nonché approfondita la classificazione in B4 dell'elemento 43.

Gli elementi territoriali vulnerabili areali sono stati individuati, caratterizzati e classificati secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 09/05/2001 solamente negli ambiti circostanti le attività "Seveso" e le aree produttive IN3, IN4 e IN5, per i quali sono state redatte specifiche schede di vulnerabilità territoriale riportate in allegato 4 dell'ERIR. Tale analisi andrebbe estesa all'intero territorio comunale.

Inoltre, risulta necessario verificare la corretta classificazione delle aree normative in previsione, considerando la pluralità di destinazioni d'uso insediabili. In particolare, l'attribuzione della categoria E2, per le aree IN3 e IN4 che ricomprendono quali possibili anche destinazioni d'uso commerciali, terziarie e artigianali, deve essere specificata come risultato delle limitazioni imposte dalla presente variante.....

Dai dati riportati riguardanti le aree di danno relative alle attività "Seveso" presenti si può osservare che:

..... per l'azienda PROVIDUS,va inoltre specificato che l'attività deve essere classificata quale "stabilimento" e non come "deposito" in quanto in essa si svolgono attività che non consistono semplicemente nello stoccaggio e nel travaso di GPL. Pertanto è necessario che la verifica di compatibilità territoriale sia svolta secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale 09/05/2001 (in funzione delle frequenze di accadimento) e non secondo quelli del decreto ministeriale 15/05/1996.

.....
L'area di esclusione e l'area di osservazione dello stabilimento ENI ricadono in parte sul territorio del comune limitrofo di Settimo Torinese, che dovrà adeguare il proprio PRG proponendo le opportune soluzioni pianificatorie per le aree interessate.

L'area di osservazione dello stabilimento LIQUIGAS ricade in parte sul territorio del comune limitrofo di Leini, che dovrà adeguare il proprio PRG proponendo le opportune soluzioni pianificatorie per le aree interessate.

La verifica della compatibilità tra stabilimenti ed elementi territoriali vulnerabili presenti nelle aree di danno risulta corretta per tutti gli stabilimenti, eccetto che per la PROVIDUS, per cui vale quanto già osservato sulla classificazione quale "stabilimento" e non come "deposito" e la conseguente

necessità di condurre la verifica secondo i criteri indicati dal decreto ministeriale 09/05/2001 e non secondo il decreto ministeriale 15/05/1996.

Nelle Tabelle 6 e 7 è riportata una sintesi della valutazione della compatibilità territoriale e ambientale dei cinque stabilimenti "Seveso" e delle aree produttive IN3, IN4 e IN5, effettuata secondo le indicazioni delle LGR. Nella tabella 6 (per l'attività PROVIDUS) e nella Tabella 7 (per le aree IN3, IN4 e IN5), è opportuno per chiarezza logica della scelta definire il livello come "potenzialmente critico" che viene superato con l'imposizione dei vincoli specifici introdotti con la presente variante.

.....

Il capitolo 10 dell'ERIR specifica le azioni di pianificazione urbanistica che danno attuazione allo studio condotto.

In merito al paragrafo 10.2 (azioni di pianificazione per stabilimenti "Seveso"), si prende atto della scelta di consentire l'insediamento di attività "Seveso" solo nelle aree con destinazione d'uso di tipo IR, TD e nelle due aree produttive di nuovo insediamento IN3 e IN4, con la condizione di non determinare un aumento della superficie territoriale complessivamente sottoposta a vincoli. Risulta però opportuno specificare se i vincoli derivanti dall'insediamento di un nuovo stabilimento, seppur limitati a dette aree, possano essere più stringenti di quelli vigenti.

Al paragrafo 10.3, per gli stabilimenti "Sottosoglia Seveso" è riproposta la stessa scelta riportata al paragrafo 10.2 per cui l'insediamento di nuove attività può avvenire a condizione che non si determini un aumento della superficie territoriale complessivamente sottoposta a vincoli. Anche per tale fattispecie risulta comunque necessario specificare se i vincoli derivanti dall'insediamento di un nuovo stabilimento, seppur limitati a dette aree, possano essere più stringenti di quelli vigenti.

Nelle valutazioni del paragrafo 10.5 (azioni di pianificazione nelle aree di danno) in via generale vanno rese coerenti le rappresentazioni grafiche relative agli stabilimenti con aree di danno esterne con quanto riportato nel paragrafo 7.1.1. In particolare, inoltre, risultano mancare le categorie territoriali non ammesse relative agli effetti di "inizio letalità" per il deposito BUTANGAS. Infine risulta di difficile comprensione il criterio con cui sono stati attribuiti i colori alle singole aree oggetto di vincolo interessate dai cerchi di danno, non trovando una corrispondenza coerente con quanto riportato nelle tabelle relative.

Norme di attuazione

.....In via generale si ritiene opportuno che negli articoli riferiti alle aree normative soggette ai vincoli derivanti dalle attività Seveso, ci sia un richiamo agli articoli specifici "Seveso" al fine di una lettura immediata dei possibili interventi che risultano compatibili.

Sull'insediabilità di nuove attività Seveso o "Sottosoglia Seveso" si richiama quanto già osservato per i paragrafi 10.2 e 10.3 dell'ERIR sulla possibilità di introdurre vincoli più stringenti rispetto a quelli vigenti nelle aree di pianificazione già individuate.

In merito alle categorie territoriali citate nei vari punti della norma si suggerisce di fare esplicito riferimento alle categorie presenti nel decreto ministeriale 09/05/2001. Non risulta quindi necessario elencare le attività ricomprese in dette categorie (come fatto, ad esempio nel punto 1.1 dell'articolo 32), evitando così possibili contraddizioni o fraintendimenti. Inoltre, per le attività all'aperto non ammesse in area di osservazione (ad esempio nelle aree di cui al punto 3 dell'articolo 22), si ritiene più efficace ricondurle a categorie specifiche del richiamato decreto (potrebbe essere pertinente il riferimento alla categoria C3).

Per le singole schede riportate si possono fare invece le seguenti osservazioni specifiche:

Scheda a2

- non risultano corrette le categorie incompatibili in zone normative adiacenti a TD (differiscono da quelle individuate nell'ERIR);
- non sono individuate alcune delle zone normative tra quelle ricadenti in area di esclusione (IR33, IR30, IN2, IE11, EA).

Scheda a4.2

- non risultano corrette le disposizioni per le aree normative IR11 e per IR24 in quanto non tengono conto del vincolo derivante rispettivamente da BUTANGAS e da LIQUIGAS;

Scheda a4.3

- sulla base di quanto stabilito nel paragrafo 7.1.1. dell'ERIR, per l'area normativa IN3 è necessario specificare che non risulta possibile insediare elementi territoriali appartenenti alle categorie A - B - C - D del decreto ministeriale 09/05/2001.

Il Servizio Tutela e Valutazioni ambientali della Città Metropolitana di Torino con nota del 29/02/2016 prot. 02384572016/LB8/SP/FN – Tit.10.4.1. esprime le seguenti osservazioni:

Nota di aggiornamento normativa

Il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il d.lgs. 26 giugno 2015, n.105 che ha abrogato e sostituito il d.lgs. 334/99, riferimento normativa principale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. A seguito di ciò, la Città Metropolitana di Torino ha approvato, con D.C.m. n.39516 del 15/12/2015, la nota esplicativa n.5 alla Variante "Seveso" al PTC, che contiene le necessarie indicazioni per i comuni relative in generale alla nuova norma, e in particolare alla lettura della Variante al PTC alla luce del mutato quadro normativa.

Nel complesso, con riferimento agli elaborati RIR comunali in corso di approvazione giunti a buon livello di elaborazione, si ritiene che lo stesso possa essere adeguato alla nuova norma inserendo i corretti riferimenti normativi sulla base della Tavola di concordanza generale contenuta nella citata nota esplicativa n.5. E' anche opportuno dare atto che i dati a base dell'elaborato sono stati individuati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.105/2015.

Fonti

Si segnala nuovamente che il documento RIR, nella premessa, fa correttamente espresso riferimento alla Variante "Seveso" al PTC, cui - insieme alla norma statale che è il d.m. 09/05/2001 - questa Variante comunale costituisce adeguamento, ma non al PTC2, citando invece il vecchio PTC. Inoltre, si segnala l'opportunità di precisare, anche nel paragrafo 2 "Premessa", che la Variante al PTC provinciale è stata adottata il 22 maggio 2007 dal Consiglio Provinciale in quanto non è corretto presentarla come conseguenza delle linee guida regionali emanate nel 2010.

Sono stati i riferimenti al Piano di Emergenza Esterno (PEE) congiunto degli stabilimenti ENI, AUTOGAS NORD e BUTANGAS (che non è del 2013, ma è stato aggiornato dalla Prefettura di Torino con decreto wa 5897 del 27/06/2008), e quelli al Piano dello stabilimento LIQUIGAS (che non è del 2013, ma è stato aggiornato dalla Prefettura di Torino con decreto wa 2380 del 27/06/2008) mentre è corretto il riferimento al Piano dello stabilimento PROVIDUS. Si tratta, comunque, in generale, di strumenti nella piena disponibilità del Comune di Volpiano che ha anzi il compito di informazione della popolazione coinvolta dai Piani stessi.

Nel paragrafo 4, le tre definizioni di attività a pericolo di eventi accidentali (meglio: incidentali) nonché quella di "sottosoglia Seveso", è opportuno siano aggiornate mediante l'uso della citata nota esplicativa n.5 alla Variante "Seveso" al PTC.

.....

Interazioni col territorio dei comuni limitrofi

L'area di esclusione e l'area di osservazione dello stabilimento ENI interessano il comune limitrofo di Settimo Torinese, che dovrà adeguare il proprio PRG recependo le indicazioni del RIR di Volpiano e proponendo le opportune soluzioni pianificatorie.

L'area di osservazione dello stabilimento LIQUIGAS interessa il comune limitrofo di Leini, che a sua volta dovrà adeguare il proprio PRG recependo le indicazioni del RIR di Volpiano e proponendo le opportune soluzioni pianificatorie.

Entrambi i Comuni sono coinvolti nei Piani di Emergenza Esterni dei rispettivi stabilimenti.

Identificazione e caratterizzazione delle attività produttive

.....

Si precisa comunque l'opportunità che la fase di consultazione del procedimento urbanistico contempli esplicitamente la possibilità per qualunque azienda di dichiarare la propria appartenenza alla categoria dei sottosoglia.

Identificazione e caratterizzazione degli elementi vulnerabili

Si riscontrano l'individuazione e la caratterizzazione, sulla base del d.m. 09/05/2001, degli elementi territoriali vulnerabili **puntuali**, presenti sul territorio di Volpiano.

L'Allegato 3 riporta l'elenco degli elementi territoriali puntuali individuati, che fa riferimento alla Tavola 3 del RIR, sui quali sono state recepite le osservazioni formulate nel precedente parere. Si rileva la seguente osservazione residuale:

Nell'allegato 4, che riporta una fotografia degli elementi vulnerabili prossimi ai cinque stabilimenti a RIR, nella scheda di AUTOGAS NORD, l'elemento n.59, presente nella carta, è assente in legenda.

.....

Individuazione dell'area di esclusione e di quella di osservazione per i cinque stabilimenti a R.I.R.

....

Aree di osservazione

Le aree, secondo le linee guida regionali (che la Variante al PTC richiama), sono individuate correttamente e si possono condividere le scelte effettuate rispetto all'inclusione di lotti o criticità situate a margine dell'area geometrica. Nella figura 15, è opportuno evidenziare i perimetri degli stabilimenti.

Compatibilità territoriale dei cinque stabilimenti a RIR

Lo stabilimento PROVIDUS viene, a nostro avviso erroneamente, definito "deposito di classe I". E' opportuno a tal fine richiamare le linee guida regionali che al paragrafo 3.1.1. richiamano la definizione di deposito come attività finalizzata unicamente allo stoccaggio e al travaso. Nello specifico, PROVIDUS svolge attività di produzione per la quale il deposito di GPL - peraltro da considerarsi deposito nuovo e non esistente - è attività ausiliaria e rientra pertanto nella generale definizione di stabilimento per il quale vale la tabella di compatibilità del d.m. 09/05/2001. La compatibilità dell'area IN3 con le aree di danno va quindi valutata rispetto a quest'ultima con l'adozione degli opportuni vincoli normativi su tale area.

Il Comune ha evidenziato gli elementi territoriali vulnerabili presenti nel contesto delle uniche aree produttive che sono dichiarate suscettibili di sviluppo o completamento: le aree IN3, IN4 e IN5.

Si rileva che gli elementi dell'area IN5 rubricati nella tabella come nn.31 e 32 non sono stati categorizzati. Gli elementi nn.120, 121, 122 dovrebbero essere ridefiniti in categoria D1 visto che l'indice fondiario è inferiore a 0,8, ma non necessariamente a 0,5.

Nel paragrafo 8.4 il Comune ha valutato, con conclusioni sostanzialmente corrette, la compatibilità degli elementi territoriali individuati e caratterizzati dal RIR, all'interno delle aree di esclusione e osservazione. Anche le modifiche effettuate sono corrette, a eccezione di un refuso (citata area IN2 nell'area di osservazione di PROVIDUS, mentre si tratta di IN3) e del fatto che è opportuno richiamare esplicitamente che l'area IN3 vede la propria categoria di elemento vulnerabile trasformarsi da C2 a E2 a seguito dell'imposizione del vincolo normativa inserito nell'articolo 33 delle NTA.

Per quanto riguarda la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento, richiamiamo quanto già contenuto nel precedente parere, ossia che PROVIDUS si è insediata (Notifica pervenuta il 7/4/2008) durante la fase di vigenza delle sole norme di salvaguardia della Variante "Seveso" al PTC. Il Comune di Volpiano, sulla base di relazione tecnica della ditta (su cui il Servizio scrivente si era espresso con nota prot. 561704 del 26/08/2008), aveva attestato che il nuovo stabilimento non ricadeva nei casi d'incompatibilità previsti dalla Variante. In seguito, il Comune di Volpiano si era rivolto al CTR, con richiesta prot. 4796 del 22/02/2010, sia in merito al RIR che all'accoglimento di un SUE: non conosciamo in che termini il CTR abbia risposto al Comune.

In merito alla richiesta di cui al parere sul progetto preliminare, che qui si richiama:

.....

Compatibilità ambientale dei cinque stabilimenti a RIR

Nella Tabella 7, per quanto riguarda le aree IN3, IN4 e IN5, è opportuno per chiarezza logica della scelta definire il livello come "critico" e che per tale motivazione viene imposto un vincolo di non insediabilità, e non viceversa.

.....

Azioni di pianificazione

Il Comune, al capitolo 10 dell'Elaborato RIR, ha individuato le azioni di pianificazione urbanistica che danno attuazione alla parte descrittiva dell'Elaborato.

.....

In merito al paragrafo 10.5 (azioni di pianificazione nelle aree di danno): non si comprende in alcuni casi come mai a una determinata area sia attribuito il colore viola ovvero blu: si ribadisce l'opportunità di spiegarne la ratio. Inoltre, le categorie non ammesse sono state corrette rispetto al progetto preliminare, ma la declaratoria delle categorie è rimasta la stessa, pertanto va necessariamente corretta, avendo l'accortezza di sostituire il termine "superiore a 1,5 mc/mq" con "maggiore o uguale di 1,5 mc/mq", in quanto più cautelativo, pur nella doppia possibilità interpretativa della norma del d.m. 09/05/2001. Anche per PROVIDUS (integrazione al progetto preliminare che non la prevedeva) i vincoli vanno verificati alla luce di quanto indicato nel

paragrafo "Compatibilità territoriale dei cinque stabilimenti a RIR" Inoltre, in tutti i casi in cui le categorie non ammesse risultino A, B, C, va eliminata la parentesi "(fino a 500 persone presenti)" in quanto errata.

.....

In merito al paragrafo 10.8 (azioni di pianificazione nelle aree produttive di nuovo insediamento / completamento), tale specificazione, suddivisa in schede, risulta opportuna. Si rileva però quanto segue.

Nel progetto definitivo, per l'insediamento di attività "sottosoglia Seveso", non è più prevista la limitazione alle aree produttive di un determinato tipo.

Per IN3 e IN4, si prende atto della valutazione compiuta di mantenere la possibilità di insediamento di attività "sottosoglia Seveso" a pericolo ambientale (punto d), sebbene la vulnerabilità ambientale risulti critica. Anche in questo caso si ricorda la necessità di riferirsi, per le nuove attività, esclusivamente alla nuova norma, il d.lgs 105/2015.

Norme di attuazione

.....

In generale, le norme previste attuano quanto contenuto nell'elaborato RIR e nella Variante "Seveso" al PTC, ma presentano alcune incongruenze che allo stato attuale rendono problematica la corretta applicazione delle risultanze dell'elaborato RIR. Si formulano in particolare le seguenti osservazioni. Al par. 2.1. pag.11 si ribadisce l'osservazione già formulata sul preliminare: la questione della differenza tra confine di proprietà e area produttiva dello stabilimento ENI era già stato affrontato e superato in fasi precedenti del lavoro - infatti il RIR non ne riporta traccia - pertanto trattasi probabilmente di un refuso da correggere sia nel testo che nella figura.

Scheda a2. Categoria area: TD

Anche nel progetto definitivo, presumendo che ciò sia dovuto a refusi, le categorie non ammesse in zone normative adiacenti a TD aree differiscono da quelle del RIR E' necessario correggere la norma;

Si rappresenta la difficoltà applicativa della norma che vieta le attività di gestione rifiuti "che abbiano caratteristiche tossicologiche, chimiche e fisiche analoghe a quelle delle sostanze classificate tossiche, molto tossiche o altamente infiammabili ai sensi della direttiva 67/548/CEE" Pare preferibile riferirsi alla specifica nota del d.lgs.105/2015 (Allegato I Nota 5), sebbene anch'essa non certo priva di ambiguità, in quanto fonte normativa certa;

non sono presenti norme nell'art.52 per EP né nell'art.56 per ER (verificare se necessarie), sebbene individuate nell'area Liguigas;

non sono presenti norme nell'art.36 per AG12 (verificare se necessarie) sebbene individuate nell'area Autogas Nord;

per l'area TD, oltre a correggere in coerenza col RIR le categorie ammissibili, si suggerisce di adeguare al RIR la vecchia dizione "fascia di sicuro impatto";

non si riscontra l'individuazione delle seguenti zone normative tra quelle ricadenti in area di esclusione, come risulta dalle cartografie: IR33, IR30, IN2, IE11, EA (che però è area agricola).

Scheda a3. Le modifiche indicate per le azioni di pianificazione dell'elaborato RIR devono essere trasposte anche nelle norme ivi contenute.

All'art.68 comma 3.1, nonché comma 4, si evidenzia anche in questo caso la difformità delle norme che risultano meno restrittive - per gli stabilimenti "Seveso" - e più restrittive - per gli stabilimenti "sottosoglia"- rispetto alle azioni di cui al paragrafo 10.2 punto I) e 10.3 del RIR.

Per quanto riguarda l'art.68 comma 5, opportunamente introdotta, la norma sarebbe di immediata applicazione se riformulata nel senso che, data una scelta a monte sul numero massimo di persone presenti ammesse, mediante la densità di affollamento definita dalla regola tecnica si va a determinare il valore massimo della superficie di vendita che può essere ammesso in area di osservazione, distinguendo i vari casi previsti. Infine si ricorda la necessità di riferirsi, per le nuove attività, esclusivamente alla nuova legge, il d.lgs 105/2015.

.....

Scheda a4.2.

Nelle aree normative individuate in questa scheda (IR11, IR12, IR14, IR24, IR13, IR18, IR7, IR19, IRS, IR22 è stato inserito il richiamo al vincolo qui introdotto, ma si esprimono i seguenti rilievi relativi all'art.32 NTA: le disposizioni per IR11 e per IR24 sono incoerenti con il RIR in quanto non tengono

conto del vincolo derivante rispettivamente da BUTANGAS e da LIQUIGAS: è necessaria una correzione; nell'art.32 la numerazione dei punti 2, 3 è da sostituire con 1.2 e 1.3.

Scheda a4.3.

Le disposizioni per IN3 sembrano corrette nell'art.33 NTA ma errate nella scheda a2. Inoltre, il vincolo stabilito per IN3 nell'art.33 NTA è generico e insufficiente rispetto a quanto emerge dal par.7.1.1. del RIR, come condizione necessaria per poter classificare l'area in categoria E.

Per IN3 e IN4, come osservato già sul RIR, si prende atto della valutazione compiuta di mantenere la possibilità di insediamento di attività "sottosoglia Seveso" a pericolo ambientale (punto d), sebbene la vulnerabilità ambientale risulti critica. La norma finale sull'area IN4, relativa alle superfici di vendita, può essere applicabile anche in questa forma.

Nel comma 4, la locuzione "in deroga al punto precedente", estrapolata dal contesto originario in cui era stata formulata, perde di senso.

Le osservazioni espresse dagli Enti, in particolare quanto sopra riportato, e discusse durante la seconda seduta della seconda Conferenza di Copianificazione, sono state recepite negli elaborati del Progetto Definitivo.

2. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE STRUTTURALE N. 22 AL P.R.G.C.


Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001, gli strumenti urbanistici dei comuni sul cui territorio è presente la localizzazione di uno stabilimento soggetto agli obblighi del d.lgs. 105/2015 e s.m.i., devono comprendere l'Elaborato tecnico sui Rischi di Incidente rilevante – di seguito Elaborato RIR- relativo al controllo dell'urbanizzazione. L'Elaborato RIR costituisce elaborato tecnico integrante e sostanziale dello strumento urbanistico così come definito al punto 3.1 dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001. Ai sensi del decreto succitato, il Piano territoriale di coordinamento provinciale ha il compito di:

1. individuare "le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (ora 105/2015)", anche alla luce dell'art. 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed evidenziare le ricadute che la presenza dello stabilimento determina nelle diverse ipotesi di rischio ad esso associate, rispetto agli elementi territoriali e ambientali vulnerabili come definiti nell'allegato al decreto, rispetto alle reti e ai nodi infra-strutturali, di trasporto, tecnologici, energetici, esistenti e previsti, tenuto conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio individuate nel piano di protezione civile;
2. individuare e definire i rapporti tra localizzazione degli stabilimenti e limiti amministrativi di competenza comunale, in particolare nelle situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati in prossimità dei confini amministrativi comunali che comportano un allargamento dei fattori di rischio sui comunilimitrofi;3.recepire le indicazioni derivanti dai Piani di emergenza esterna (PEE), di cui al d.lgs.334/99 e s.m.i., (ora 105/2015) quando le necessità ivi contemplate abbiano carattere sovracomunale o investano competenze provinciali; in tutti gli altri casi, tale esigenza è soddisfatta in ambito urbanistico. L'articolo 14 del d.lgs. 334/99, come modificato dal d.lgs. 238/2005, prevede espressamente che gli enti territoriali tengano conto, negli strumenti di pianificazione territoriale quali il Piano territoriale di coordinamento provinciale, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali di particolare sensibilità, anche con criteri diversi e più cautelativi rispetto al citato d.m. 9 maggio 2001

La Variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.m. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (adottata con DCP n. 198-332467 del 22/05/2007), di seguito denominata Variante "Seveso" al PTC, è stata approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010. L'Amministrazione Comunale,

adottando tale documento con procedura di variante allo strumento urbanistico ai sensi della normativa vigente, integra e adegua il proprio strumento urbanistico con opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, ovvero a limiti di trasformazione, edificazione e/o progettazione sulla base dei contenuti dell'Elaborato RIR, al fine di assicurare la compatibilità territoriale ed ambientale dell'insediamento previsto. L'Elaborato RIR deve contenere la valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale dello stabilimento, condotta secondo i disposti delle presenti norme, documentata anche da una cartografia che riporti la localizzazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili. Il suddetto elaborato tecnico deve essere trasmesso obbligatoriamente alla Provincia ed ai comuni adiacenti che sono interessati, anche marginalmente, da ricadute ambientali e territoriali, perché possano a loro volta adottare le misure ritenute opportune al fine di rendere minimi gli effetti nel caso di incidente ed attivare, se del caso, le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici di loro competenza. All'obbligo della predisposizione dell'Elaborato RIR come documento facente parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico sono tenuti anche i comuni che subiscono gli effetti, sia pure parzialmente, di uno o più stabilimenti ubicati nei comuni contermini, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti in materia di rischio industriale.

Poiché all'interno del confine comunale sono presenti attività soggette ai disposti del D.Lgs n. 105/2015 e s.m.i. (*Attività Seveso*), individuata nella fattispecie nelle ditte ENI spa, AUTOGAS NORD spa, BUTAN GAS spa, LIQUIGAS spa, PROVIDUS srl, il Comune di Volpiano si è trovato in obbligo di redigere l'Elaborato Tecnico di Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR).



L'Amministrazione comunale, predisponendo tale documento, deve adeguare il proprio strumento urbanistico generale introducendo le opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione sulla base del contenuto dell'Elaborato R.I.R.

Acquisiti gli approfondimenti e la Relazione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti R.I.R", il Comune di Volpiano ha avviato la predisposizione degli atti e degli

adempimenti finalizzati alla messa a punto di una specifica variante urbanistica strutturale (ai sensi della L.U.R. 56/77 e s.m.i. e con le procedure di cui art. 15, secondo i disposti del 4° comma dell' art.17) per l'adeguamento del PRG vigente al RIR.

2.1 OBIETTIVI DELLA VARIANTE 22

Sulla base degli approfondimenti contenuti nella relazione tecnica dell'elaborato tecnico RIR, facente parte integrante con i suoi allegati della presente variante strutturale, alla quale si rimanda per ogni maggiore dettaglio, si evidenziano i seguenti obiettivi:

- L'individuazione su PRGC delle aree interessate in tutto o in parte delle aree normative di esclusione e di osservazione e delle ulteriori prescrizioni specificate dall'elaborato Tecnico del R.I.R.;
- L'adeguamento delle Norme di Attuazione del PRG con l'inserimento di specifiche norme e disposizioni, volte a non incrementare il livello di rischio presente e di salvaguardare la popolazione in caso di emergenza industriale.

Pertanto al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, l'Amministrazione Comunale di Volpiano ha inteso procedere alla modifica delle previsioni del PRGC vigente mediante la presente **variante strutturale** di adeguamento al RIR (ex art. 17, comma 4, L.R. 56/77 e secondo le procedure di cui all' art. 15 L.R. 56/77 e s.m.i.).

A titolo illustrativo di sintesi dei contenuti della presente variante, vengono individuate con grafia sintetica in colore rosso le delimitazioni delle aree di esclusione e di osservazione introdotte dal RIR.

Comune di Volpiano Attività Seveso (Fonte SIAR)

ENI S.P.A.	
Fonte:	Sistema Informativo delle Attività a Rischio di incidente Rilevante (SIAR)
Indirizzo:	Corso Europa, 600 - 10088 Volpiano (TO)
Attività Svolta:	Deposito e/o trattamento di oli minerali
Adempimento e x D.Lgs. 334/99 e s.m.i.:	Art. 8

AUTOGAS NORD S.P.A.	
Fonte:	Sistema Informativo delle Attività a Rischio di incidente Rilevante (SIAR)
Indirizzo:	Via Amalfi, 6 - 10088 Volpiano (TO)
Attività Svolta:	Ricevimento, stoccaggio e spedizione di GPL
Adempimento e x D.Lgs. 334/99 e s.m.i.:	Art. 8


BUTAN GAS S.P.A.	
Fonte:	Sistema Informativo delle Attività a Rischio di incidente Rilevante (SIAR)
Indirizzo:	Via Amalfi, 7 - 10088 Volpiano (TO)
Attività Svolta:	Deposito e/o imbottigliamento di gas liquefatti infiammabili
Adempimento e x D.Lgs. 334/99 e s.m.i.:	Art. 8

LIQUIGAS S.P.A.	
Fonte:	Sistema Informativo delle Attività a Rischio di incidente Rilevante (SIAR)
Indirizzo:	Via Leini, 401 - 10088 Volpiano (TO)
Attività Svolta:	Approvvigionamento GPL tramite autobotte - Carica di piccole autobotti - Stoccaggio e imbottigliamento
Adempimento e x D.Lgs. 334/99 e s.m.i.:	Art. 8

PROVIDUS S.R.L. - CAMPWELD	
Fonte:	Sistema Informativo delle Attività a Rischio di incidente Rilevante (SIAR)
Indirizzo:	Corso Piemonte, 20 - 10088 Volpiano (TO)
Attività Svolta:	Ricezione, stoccaggio, miscelazione - Imbottigliamento e spedizione GPL
Adempimento e x D.Lgs. 334/99 e s.m.i.:	Artt. 6 e 7

Per l'illustrazione di maggior dettaglio delle motivazioni, delle analisi e degli obiettivi della presente variante **si richiama integralmente la Relazione Tecnica dell'elaborato tecnico di RIR (elaborato 1R-V14)** parte integrante della presente variante. Il tutto comunque come meglio indicato sulle successive schede MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE poste in calce al presente fascicolo

A seguire si riporta un estratto cartografico con la collocazione delle Attività Seveso sul territorio comunale di Volpiano.



3 CONTENUTI DELLA VARIANTE STRUTTURALE 22

La presente variante riguarda esclusivamente l'adeguamento del PRGC vigente all'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)" redatto ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 e D.G.R. n. 17-377 del 26.07.10 e non riguarda pertanto modificazioni né alla delimitazione ed alla classificazione delle aree urbanistiche né alle previsioni insediative e di trasformazione già presenti nel PRG vigente.

I contenuti della presente Variante Strutturale n. 22 sono di seguito sinteticamente riepilogati, suddivisi tra modifiche di tipo normativo e modifiche cartografiche delle tavole di piano regolatore.

A Modifiche Normative

- a1) TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI - Capo1 -Definizioni e Prescrizioni Generali: Art. 4 – ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DEL NUOVO PRG: inserimento in calce all' elenco degli elaborati del PRG dei riferimenti della documentazione della Variante 22 e dell'Elaborato Tecnico del R.I.R con i corrispondenti allegati grafici;
- a2) Art. 34, Zona Normativa – IMPIANTI PER IL DEPOSITO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE DI PRODOTTI PETROLIFERI E GPL (TD),, ultimo comma, inserimento del richiamo alle prescrizioni degli elaborati tecnici del R.I.R.M introducendo le nuove disposizioni contenuti nell'Elaborato Tecnico di Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR) adottato
- a3) Inserimento del nuovo Titolo V contenente l'art. 68 relativo alle disposizioni ed ai vincoli da rispettare in materia di Rischio industriale.
- a4) Prescrizioni ed indirizzi per singole aree normative: inserimento del richiamo alle prescrizioni degli elaborati tecnici del R.I.R. per le aree comprese nelle delimitazioni delle aree di osservazione e di esclusione
 - a4.1 Prescrizioni per aree contenute nella Zona normativa – Impianti industriali e/o artigianali esistenti e confermati, (IE) – Art. 31
 - a4.2 Prescrizioni per aree contenute nella Zona normativa – Impianti industriali e/o artigianali di riordino da attrezzare e completare (IR) – Art. 32
 - a4.3 Prescrizioni per aree contenute nella Zona normativa – Impianti industriali e/o artigianali di nuovo impianto (IN) – Art.33

B – Modifiche Cartografiche

Inserimento sulla cartografia di PRGC della delimitazione delle aree normative di esclusione e di osservazione individuate secondo le valutazioni contenute nella relazione tecnica dell'elaborato tecnico di RIR: l'**area di esclusione**, circostante l'attività produttiva a rischio rilevante, e l'**area di osservazione** che ha un'estensione maggiore rispetto al confine della stessa attività:

- b1) Tav. 2.1. – Viabilità e vincoli 1: 5.000
- b2) Tav. 2.2. – Viabilità e vincoli 1: 5.000
- b3) Tav. 3.1. – Assetto urbanistico del territorio comunale 1: 5.000
- b4) Tav. 3.2. – Assetto urbanistico del territorio comunale 1: 5.000
- b5) Tav. 4.2 - Lato sx Assetto urbanistico del Centro abitato 1: 2.000
- b6) Tav. 4.2 - Lato dx Assetto urbanistico del Centro abitato 1: 2.000

4. RAPPORTI CON LE PRESCRIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AMBIENTE, RISCHIO GEOLOGICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

In merito ai temi elencati nel titolo del presente punto, la valutazione dei contenuti oggetto di variante è stata effettuata con riferimento alle seguenti disposizioni:

1. Aspetto Ambientale: L.R. 40/98, D.Lgs 152/2006 e DGR n. 12-8931 del 09/06/2008;
2. Aspetto Geologico: PAI, Circolare Regionale 7/LAP; elaborati geologici del P.R.G.C. vigente;
3. Aspetto Acustico: L.R. 52/2000 e Classificazione acustica vigente nel Comune.

4.1 Analisi di Compatibilità Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica: Verifica di Assoggettabilità

Ai sensi dell' Art. 17, nono comma, della L.R. 56/77e s.m.i., che così recita:

*"9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o **qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante**, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS."*

la presenta variante è quindi esclusa dal processo di valutazione.

Trattandosi infatti di una variante di esclusivo adeguamento al RIR non vengono apportate modifiche alle previsioni insediative e di trasformazione già previste dal Piano Regolatore vigente.

Preso atto delle caratteristiche di cui sopra, la Variante Strutturale n. 22 **non viene quindi sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS** (esclusione ai sensi dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008) e conseguentemente neanche alla procedura di Valutazione Ambientale. In tal modo risulta assolto anche l'adempimento dell'art.20 della L.R. 40/98.

Il Comune da atto dell'esclusione della variante dal procedimento di verifica di VAS contestualmente alla delibera di adozione della presente Proposta tecnica di Progetto preliminare (DCC n.15 del 30/03/2015)

4.2 Condizioni di rischio geologico

Con l'approvazione della Variante strutturale n.6 al P.R.G.C. vigente da parte della Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-3874, del 25/09/2006, è stata approvata anche la carta di sintesi sull'intero territorio comunale circa la propensione alla trasformabilità urbanistica dei suoli.

La presente variante non introduce alcuna modificazione in merito e non influisce sulle prescrizioni e sulle azioni di salvaguardia di carattere idro-geologico già contenute nel PRG vigente.

Si dichiara che nessun processo o negativa evoluzione geomorfologica e idrogeologica è intervenuta a modificare il quadro del dissesto approvato e si afferma che a seguito dell'adeguamento del PRGC al documento R.I.R. non sono state apportate modificazioni né alle Carte di Analisi né alla Carta di Sintesi del P.R.G.C. vigente.

4.3 Verifica di compatibilità acustica

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della *Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della *L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* e seguendo le specifiche indicazioni regionali, la presente Variante non prevedendo modificazioni alle previsioni insediative, alle destinazioni ammesse ed alla localizzazione delle aree urbanistiche, non influisce sulle disposizioni in materia acustica già previste nel PRGC vigente e pertanto non ne modifica la compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica.

MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE

PREVISIONI DI VARIANTE N°22

Argomento: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Motivazioni	Poiché all'interno del confine comunale sono presenti attività soggette ai disposti del D.Lgs n. 105/2015 e s.m.i. (<i>Attività Seveso</i>), individuata nella fattispecie nelle ditte ENI spa, AUTOGAS NORD spa, BUTAN GAS spa, LIQUIGAS spa, PROVIDUS srl, il Comune di Volpiano, ai sensi dei disposti della Variante "Seveso" al PTCP, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 si è trovato in obbligo di redigere l'Elaborato Tecnico di Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR). Si adegua dunque la normativa di PRGC ai disposti contenuti nell'elaborato adottato, recependo per prima cosa l'Elaborato stesso. E' quindi necessario introdurre tale elaborato all'Art.4, - ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DEL NUOVO PRG.
Modifiche normative	<p>Categoria area: -Definizioni e Prescrizioni Generali</p> <p>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI - Capo1 -Definizioni e Prescrizioni Generali: Al termine dell'Art. 4 – ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DEL NUOVO PRG, si inserisce nuovo paragrafo:</p> <p><i>"Il PRG si intende modificato e integrato dagli elaborati del progetto della Variante Strutturale 22. Essi sono:</i></p> <p>A. ELABORATI URBANISTICI: <i>Relazione Illustrativa con Schede delle Modifiche cartografiche e normative; Norme Tecniche di Attuazione (testo coordinato); Tabelle di sintesi (testo coordinato)</i></p> <p><i>Tavole di piano:</i> <i>Tav 2.1 (Nord) Viabilità e vincoli in scala 1:5.000</i> <i>Tav 2.2 (Sud) Viabilità e vincoli in scala 1:5.000</i> <i>Tav 3.1 (Nord) Assetto Urbanistico del Territorio comunale in scala 1:5.000</i> <i>Tav 3.2 (Sud) Assetto Urbanistico del Territorio comunale in scala 1:5.000</i> <i>Tav 4.2 (lato sinistro) Assetto Urbanistico del Centro Abitato in scala 1:2.000</i> <i>Tav 4.2 (lato destro) Assetto Urbanistico del Centro Abitato in scala 1:2.000</i></p> <p>B. ELABORATO TECNICO R.I.R.: <i>Elaborato tecnico R.I.R., relazione ambientale contenente i seguenti allegati:</i> <i>Allegato 1: Elenco Attività Commerciali e Produttive</i> <i>Allegato 2: Individuazione e caratterizzazione degli elementi ambientali vulnerabili</i> <i>Allegato 3: Individuazione degli elementi territoriali puntuali secondo i criteri del DM 9 maggio 2001</i> <i>Allegato 4: Schede vulnerabilità territoriale</i> <i>Allegato 5: Schede vulnerabilità ambientale</i> <i>Allegato 6: Questionario acquisizione dati aziende</i> <i>Allegato 7: Misure di prevenzione adottate dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante)</i></p> <p><i>Tavola 1: Aree di esclusione ed osservazione</i> <i>Tavola 2: Elementi ambientali vulnerabili</i> <i>Tavola 3: Elementi territoriali vulnerabili</i> <i>Tavola 4: Vulnerabilità territoriali</i> <i>Tavola 5: Compatibilità territoriale</i></p>

PREVISIONI DI VARIANTE N°22

Argomento: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Motivazioni

Adeguando dunque la normativa di PRGC ai disposti contenuti nell'Elaborato Tecnico di Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR) adottato, è necessario modificare l'Art. 34 Zona Normativa – IMPIANTI PER IL DEPOSITO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE DI PRODOTTI PETROLIFERI E GPL (TD), introducendo le nuove disposizioni per le aree.

Categoria area: TD **Aree: TD**

L' Art. 34 – Zona Normativa – IMPIANTI PER IL DEPOSITO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE DI PRODOTTI PETROLIFERI E GPL (TD), è così modificato ed integrato:

“Art. 34 – IMPIANTI PER IL DEPOSITO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE DI PRODOTTI PETROLIFERI E GPL (TD)

1. DEPOSITI DI GPL

Il P.R.G. individua in cartografia gli impianti a rischio di incidente rilevante adibiti a stoccaggio e distribuzione di GPL. Con riferimento all'Elaborato Tecnico R.I.R. che include anche la valutazione delle Aree di Danno relativo alle attività Seveso presenti sul territorio di Volpiano, il P.R.G. stabilisce le zone all'interno delle quali è necessario disciplinare gli insediamenti esistenti e quelli previsti dal P.R.G. con appositi vincoli e prescrizioni. Con riferimento alle aree di danno individuate dall'Elaborato Tecnico R.I.R., le seguenti categorie territoriali risultano non ammissibili.

Area Autogas Nord S.P.A.

<u>Area PRGC</u>	<u>Categorie territoriali non ammesse (DM 09/05/01)</u>
<u>IR12, EP</u>	<u>A – B -- (vincolo aree di danno par.10.5 RIR)</u>
<u>IR11, IR14, AG12 TD2,(Butangas)</u>	<u>A – B – C (vincolo area di esclusione par.10.5RIR)</u>

Area Butan Gas S.P.A.

<u>Area PRGC</u>	<u>Categorie territoriali non ammesse (DM 09/05/01)</u>
<u>IR11 - IR 12 TD (Autogas)</u>	<u>A – B – C (vincolo area di esclusione par.10.5 RIR)</u>

Area Liquigas S.P.A.

<u>Area PRGC</u>	<u>Categorie territoriali non ammesse (DM 09/05/01)</u>
<u>EP</u>	<u>A – B (vincolo aree di danno par.10.5 RIR)</u>
<u>IR24, ER,</u>	<u>A – B – C (vincolo area di esclusione par.10.5 RIR)</u>

Area Providus

<u>Area PRGC</u>	<u>Categorie territoriali non ammesse (DM 09/05/01)</u>
<u>IN3</u>	<u>A – B - C (vincolo area di esclusione par.10.5 RIR)</u>

Con riferimento alle aree di esclusione ed osservazione individuate dall'Elaborato Tecnico R.I.R., le seguenti categorie territoriali risultano non ammissibili.

Aree di Esclusione

- Non ammissibilità di insediamento di categorie A e B di cui alla tabella 1 del DM 9 maggio 2001;

- Esclusione di attività che possano determinare punti di aggregazione o concentrazione di persone per attività sia pubbliche che private all'aperto e per tempi prolungati, ovvero mercati stabili, spettacoli pubblici e manifestazioni sportive, culturali o religiose.

Modifiche normative

<p>Modifiche normative</p>	<p>Categoria area: TD</p>	<p>Aree: TD</p>
	<p><u>Aree di Osservazione</u> <u>- Esclusione di aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m²;</u> <u>- Esclusione di attività che possano determinare punti di aggregazione o concentrazione di persone per attività sia pubbliche che private all'aperto e per tempi prolungati, ovvero mercati stabili, spettacoli pubblici e manifestazioni sportive, culturali o religiose;</u> <u>- Obbligo di creazione di viabilità separata per nuovi elementi territoriali vulnerabili rispetto a quella dell'area in cui è insediata la fonte di rischio da cui discende l'area di osservazione.</u></p> <p><u>Per gli impianti esistenti il P.R.G. prevede la razionalizzazione con possibilità di ampliamenti ed il riordino infrastrutturale delle aree.</u> <u>Sugli immobili esistenti e confermati dal P.R.G.C., sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione, la sostituzione di parti degradate od obsolete, e l'adeguamento tecnologico e funzionale.</u> <u>Sono ammessi, una tantum, interventi di ampliamento, unitari o eseguiti per fasi, in misura non superiore a mq. 1.000 di superficie netta (S.N.), come definita al precedente art. 12, sempreché:</u> <u>a) l'area coperta dell'edificio non sia superiore al 60% dell'area ad esso direttamente asservita.</u> <u>b) vengono attuate le previsioni di P.R.G., ove interessanti direttamente aree ed edifici.</u></p> <p><u>Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in riferimento all'intero impianto; l'esistenza, o la nuova esecuzione di tali opere è condizione al rilascio dell'autorizzazione alla usufruibilità degli impianti. La realizzazione di impianti speciali per il trattamento e smaltimento dei rifiuti, le cabine di trasformazione elettriche, le centrali termiche e quelle di cogenerazione, non rientrano nel calcolo della S.N. e possono essere realizzate in eccedenza ad essa.</u></p> <p><u>Ai sensi del paragrafo 10.2 Azioni di pianificazione per stabilimenti soggetti all'applicazione del D. Lgs. 105/2015 e s.m.i. dell'Elaborato tecnico R.I.R, l'insediamento di nuove attività soggette all'applicazione del D.Lgs 105/2015 e s.m.i. è altresì consentito in zone produttive di tipo IR, o TD esclusivamente se la definizione delle aree di vincolo prodotte dall'introduzione delle nuove attività non incrementa la superficie territoriale complessiva delle aree di vincolo (aree esclusione e di osservazione) definite dal presente elaborato</u></p> <p><u>Gli stabilimenti ad oggi in attività possono apportare modifiche se conformi alle azioni di pianificazione e vincoli descritti nel presente documento in deroga al punto precedente e secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.</u> <u>Se la modifica dei vincoli territoriali interessa aree edificate o da edificare, tale modifica non deve limitare le possibilità di ampliamento/potenziamento delle attività insediate o da insediarsi</u></p>	

	Categoria area: TD	Aree: TD
<p>Modifiche normative</p>	<p>2. In relazione alle verifiche e valutazioni contenute <u>nell' Elaborato RIR</u> costituente parte integrante degli elaborati di Piano il PRG individua e disciplina un'area specificamente destinata ad impianto di stoccaggio di Rifiuti Urbani Pericolosi come definita dalla D.G.R. 41-12448 del 30.09.1996. Il rilascio delle concessioni di nuovo impianto deve essere valutato in coerenza con il Piano di Protezione Civile, che tiene conto delle sinergie tra diversi fattori di pericolo e delle relative misure mitigative di compensazione.</p> <p>3. Per tutte le destinazioni ammesse per entrambi i tipi di zone si dovranno comunque evitare flussi di utenza o aggregazioni di persone tali da interferire con le misure di pianificazione dell'emergenza con particolare riferimento all'impegno delle strutture viabilistiche in situazioni di criticità. Non sono ammesse modifiche o nuove attività per lo smaltimento, trattamento o stoccaggio di rifiuti o residui che abbiano caratteristiche tossicologiche chimiche e fisiche analoghe a quelle delle sostanze classificate tossiche, molto tossiche o altamente <u>infiammabili come definite alla nota 5 del D.lgs 105 del 14 luglio 2015.</u> Il Comune specifica in sede di rilascio delle concessioni, mediante convenzione e/o atto d'obbligo unilaterale formati a norma degli artt. 45 e 49 della l.r. 56/77, le prescrizioni di sicurezza definite in sede di formulazione del Piano di emergenza esterno.</p> <p>2. DEPOSITO DI PRODOTTI PETROLIFERI (ENI)</p> <p>Oltre a quanto stabilito al precedente punto 1, il P.R.G.C. conferma e disciplina a norma dell'art. 26 1° comma lett., d) della l.r. 56/77 un impianto tecnologico esistente volto al deposito di oli minerali avente anche carattere strategico ai sensi di legge, realizzato in virtù della convenzione di lottizzazione del 5.5.1970 e successive modificazioni. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento degli impianti, delle attrezzature degli edifici esistenti. L'esecuzione degli interventi suddetti è subordinata al rilascio di titolo abilitativo edilizio secondo i casi previsti dalla legge. Il Comune potrà subordinare il rilascio del titolo abilitativo a convenzione ovvero ad atto di impegno unilaterale del richiedente a norma dell'art. 49, comm. 5° della l.r. 56/77 ove ricorrono i presupposti previsti da tale disposizione. L'ampliamento di cui al precedente 2° comma è ammesso nel limite del 10 % delle superfici coperte e/o impiegate dagli edifici e dagli impianti o altri manufatti esistenti alla data di adozione del PRGC di cui alla delibera consiliare n° 3/1997. Le superfici coperte di cui sopra rispetto alle quali è ammesso l'ampliamento del 10 % sono rappresentate nella planimetria allegata alla convenzione sub 4. Il N.PR.G. in attuazione della convenzione AGIP (rogito notaio Benetti di Genova rep. n°20088 rac. 9164 del 04. 02.1999) ed a seguito delle risultanze dello studio sulla valutazione delle aree di danno citato al punto 1, ammette la realizzazione di una Stazione di Rifornimento Energetico per autotrazione come definita al successivo art. 36 punto 6¹ delle presenti Norme.</p>	

¹ Essa conterrà anche, in linea di massima e nei limiti di superficie evidenziati dal citato art. 36 a) un fabbricato servizi a piano terra, con piano interrato per locali tecnici pertinenti; b) cabina oli; c) box compressore; d) box pompa di calore; d) box tecnico lavaggio; e) pensilina; f) isole/colonnine di erogazione carburanti e relative insegne; g) impianto lavaggio camion con relativo serbatoio interrato di riserva idrica; h) impianto di trattamento reflui interrati; i) serbatoio carburanti e olio esausto interrati; l) sistemazioni del piazzale: aree di sosta veicoli, passaggi pedonali, aree a verde ornamentale, piazzola raccolta differenziata rifiuti, impianto di illuminazione, recinzione in grigliato metallico a giorno.

PREVISIONI DI VARIANTE N°22

Argomento: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Motivazioni

Adeguando dunque la normativa di PRGC ai disposti contenuti nell' 'Elaborato Tecnico di Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR) adottato, risulta necessario l'inserimento di nuovo Titolo V contenente nuovo art. 68 relativo alle disposizioni ed ai vincoli da rispettare in materia di Rischio industriale.

Modifiche normative

Categoria area: AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Al termine delle Norme di Attuazione, dopo il Titolo IV - viene inserito nuovo Titolo V contenente l'art. 68 – Gestione del rischio industriale relativo alle attività produttive

TITOLO V - GESTIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE

Art. 68 –GESTIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. *Ai sensi del D. Lgs 105/2015 e s.m.i., della D.G.R. 17-377/2010 del 26 luglio 2010 e della variante al PTCP di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 approvata con DCR 23-4501 del 12 ottobre 2010, è stato predisposto per il comune di Volpiano il documento relativo alla valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale. In tale documento sono state evidenziate le caratteristiche delle attività esistenti o ancora da insediare o aree fonti di potenziale rischio per gli elementi antropici e ambientali vulnerabili e ne sono stati valutati i vincoli e le relative aree di osservazione secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 17-377/2010 del 26 luglio 2010*
2. **Obiettivi di pianificazione a carattere generale**
 - 2.1 *All'atto dell'insediamento di una nuova attività produttiva, la cui classificazione ATECO ricada in quelle indicate nella tabella 1.1.1_1 delle linee guida regionali emesse con DGR n. 17-377/2010 del 26 luglio 2010 riportata a seguire,*

Classificazione ATECO 2007	
Codice	Descrizione attività
25	Fabbricazione di prodotti in metallo (escluse macchine e attrezzature)
28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA
13	Industrie tessili
15	Fabbricazione di articoli in pelle e simili
20	Fabbricazione di prodotti chimici
17	Fabbricazione di carta e prodotti di carta
45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
45.20	Manutenzione e riparazione autoveicoli
47.30	Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione in esercizi specializzati
07	Estrazione di minerali metalliferi
16	Industria del legno e dei prodotti di legno e sughero (esclusi mobili)

dovranno essere richieste informazioni preliminari relative alla tipologia di lavorazioni eseguite ed alle sostanze detenute. Tali informazioni saranno desunte dalla compilazione delle schede informative riportate in allegato 6.

L'insediamento di attività soggette ai dettami del D.lgs 105/2015 e s.m.i. è regolamentato dal decreto stesso.

Se in seguito all'analisi delle informazioni acquisite si evidenzia la sussistenza di condizioni di rischio per la quantità di sostanze detenute o per la tipologia di lavorazione (con riferimento alle tabelle 2.1.1_2, 2.1.1_3 e 2.1.1_4 del DGR n. 17-377/2010 o articolo 19 NTA della Variante Seveso al PTCP), dovrà essere richiesta una specifica relazione tecnica di analisi di compatibilità territoriale ed ambientale con specifico riferimento al contesto in cui si colloca.

Sarà quindi vincolante che la presentazione della richiesta volta all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari all'insediamento dell'attività sia accompagnata da tale analisi.

- 2.2 *La pianificazione territoriale deve tendere, per quanto possibile, alla separazione degli elementi di rischio (attività produttive) dagli elementi vulnerabili. L'evoluzione dello strumento urbanistico deve tendere a concentrare la localizzazione delle aree per l'insediamento di nuove attività produttive, separandole dalle destinazioni d'uso residenziale.*

Modifiche normative

2.3 *Laddove l'analisi evidenzi criticità ambientali o territoriali, la creazione di nuove aree produttive deve comportare un'analisi dello sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Deve essere vincolante che tali nuove aree presentino un'accessibilità che permetta di usufruire di accessi alternativi per emergenze. Al contempo la nuova viabilità deve essere capace di alleggerire i flussi veicolari presso le aree più urbanizzate del territorio offrendo ai mezzi di trasporto collegamenti con le direttrici principali che non prevedano il transito attraverso l'abitato.*

2.4 *La costruzione o insediamento di:*

- a. *aree con destinazione prevalentemente residenziale con indice fondiario di edificazione superiore a 1,5 m³/m².*
- b. *Luoghi soggetti ad affollamento rilevante ricadente nelle categorie A e B come definiti dalla tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.*

è disciplinata dal P.R.G.C. in coerenza con le risultanze del presente documento.

2.5 *L'ammissibilità di un nuovo stabilimento è comunque condizionata alla verifica della compatibilità territoriale ai sensi delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.*

3. *Azioni di pianificazione per stabilimenti soggetti all'applicazione del d.lgs.105/2015 e s.m.i.*

3.1 *E' consentito l'insediamento di attività soggette all'applicazione del D.Lgs 105/2015 e s.m.i. esclusivamente nelle seguenti aree con destinazione d'uso "produttiva di tipo IN":*

- **IN3**
- **IN4**

esclusivamente se la definizione delle aree di vincolo prodotte dall' introduzione delle nuove attività non incrementa la superficie territoriale complessiva delle aree di vincolo (aree di esclusione e di osservazione) definite dal presente elaborato

L'insediamento di nuove attività soggette all'applicazione del D.Lgs 105/2015 e s.m.i. è altresì consentito in zone produttive di tipo IR, o TD esclusivamente se la definizione delle aree di vincolo prodotte dall'introduzione delle nuove attività non incrementa la superficie territoriale complessiva delle aree di vincolo (aree esclusione e di osservazione) definite dal presente elaborato

Gli stabilimenti ad oggi in attività possono apportare modifiche se conformi alle azioni di pianificazione e vincoli descritti nel presente documento in deroga al punto precedente e secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Se la modifica dei vincoli territoriali interessa aree edificate o da edificare, tale modifica non deve limitare le possibilità di ampliamento/potenziamento delle attività insediate o da insediarsi.

3.2 *Nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale (vedi tav. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE dell'elaborato RIR) è fatto divieto di ammettere o localizzare nuovi stabilimenti soggetti all'applicazione del d.lgs.105/2015 e s.m.i.. Analogo divieto si applica per le modifiche di stabilimenti esistenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio .lgs.105/2015 e s.m.i.).*

3.3 *Nelle zone a rilevante vulnerabilità ambientale (vedi tav. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE dell'elaborato RIR) deve preferibilmente essere evitato l'insediamento di nuove attività soggette all'applicazione del d.lgs.105/2015 e s.m.i..*

Modifiche normative

L'eventuale ammissione di nuovi stabilimenti non deve costituire aggravante e causa di maggiori danni per le aree ed è subordinata alla dimostrazione che il pregio storico-ambientale-paesaggistico della zona non verrà compromesso. In ogni caso, la presenza o la localizzazione di nuovi stabilimenti è subordinata alle disposizioni elencate a seguire.

3.3.1) Gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico non sono ammessi quando la rilevante vulnerabilità ambientale è data dalla presenza di:

- aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., art. 142, let. g (aree boscate);
- aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e aree boscate

3.3.2) Gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo tossico, non sono ammessi quando la rilevante vulnerabilità ambientale è data dalla presenza di:

- sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione.

3.3.3) Gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale, non sono ammessi quando la rilevante vulnerabilità ambientale è data dalla presenza di:

- acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità;
- zone di ricarica delle falde;
- territori con soggiacenza della falda inferiore a 3 metri dal p.c..

3.3.4) Per gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico, tossico, o a ricaduta ambientale, in aree a rilevante vulnerabilità ambientale data dalla presenza degli elementi elencati a seguire:

- aree di particolare pregio storico, ambientale, paesaggistico e archeologico esistenti o in previsione, individuate dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione.
- aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., articolo 142, let. c (fascia di 150 m dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici)
- corridoi di connessione ecologica esistenti o in previsione individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
- zone di pregio agro-naturalistico (suoli di Ia e IIa Classe di capacità d'uso, spazi agricoli periurbani) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
- fascia C ed aree in dissesto idrogeologico a pericolosità media o moderata (Fs, Em, Cn, Va) da PAI o individuate dagli strumenti urbanistici locali, qualora maggiormente cautelativi;
- fasce di rispetto fluviali a media probabilità di inondazione, indicate da studi della Provincia;
- zone con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal p.c. e litologia prevalente di natura ghiaioso-sabbiosa.

L'ammissibilità è condizionata (fatti salvi i disposti derivanti dalla vigente normativa di settore) alle risultanze di specifica relazione tecnica finalizzata alla verifica della compatibilità ambientale dello stabilimento. Tale relazione deve contenere:

- Descrizione sintetica dei processi industriali e delle sostanze utilizzate;
- Individuazione dei potenziali impatti con descrizione degli effetti immediati e differiti con riferimento agli elementi territoriali ed ambientali
- descrizione delle misure adottate.

Modifiche normative	<p><i>La localizzazione di stabilimenti nuovi deve privilegiare, fatta salva la compatibilità territoriale, le aree produttive situate nel comune interessato, su cui già insistono edificati di tipo industriale non più in uso rispetto alle aree non edificate.</i></p> <p>3.3.5 <i>Nei casi in cui lo stabilimento presenti pericolo di eventi incidentali di diverse tipologie, o l'area appartenga a più categorie, si applicano le disposizioni più cautelative.</i></p> <p>3.3.6 <i>L'ammissibilità di un nuovo stabilimento è comunque condizionata alla verifica della compatibilità territoriale nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.</i></p> <p>3.3.7) <i>Il Comune verifica che siano rispettate le disposizioni di cui alle presenti norme.</i></p> <p>3.3.8) <i>Qualora l'insediamento o la modifica dello stabilimento siano autorizzati, gli esiti delle valutazioni, se necessario, saranno integrate nell'Elaborato RIR.</i></p> <p>3.4 <i>Nelle zone a ridotta vulnerabilità ambientale (aree del territorio non interessate da elementi ad altissima e/o rilevante vulnerabilità ambientale), l'insediamento di nuovi stabilimenti soggetti all'applicazione del d.lgs.105/2015 e s.m.i. o la modifica di uno stabilimento come prevista dal d.lgs. 105/2015 e s.m.i., la richiesta del titolo abilitativo deve essere accompagnata da una relazione tecnica che ne confermi in fase di micro localizzazione e progettazione del singolo intervento la compatibilità ambientale.</i> <i>L'ammissibilità di un nuovo stabilimento è comunque condizionata alla verifica della compatibilità territoriale ai sensi del PTCP, nonché al rispetto delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.</i> <i>Il Comune verifica che siano rispettate le disposizioni di cui alle presenti norme.</i> <i>Qualora l'insediamento o la modifica dello stabilimento siano autorizzati, gli esiti delle valutazioni se necessario, saranno integrate nell' Elaborato RIR .</i></p> <p>3.5. <u><i>Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo energetico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti reversibili aumentata di 100m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 200m oltre il confine dello stabilimento stesso.</i></u> <u><i>Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo tossico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti irreversibili aumentata di 200 m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 300m oltre il confine dello stabilimento stesso.</i></u></p> <p><i>Viceversa deve essere sempre escluso l'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante laddove sia rilevata la presenza dei medesimi elementi territoriali vulnerabili (categorie A e B) entro l'area di esclusione che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività.</i></p>
----------------------------	--

PREVISIONI DI VARIANTE N°22

Argomento: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN
MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE
RILEVANTE

Modifiche normative	<p>4 Azioni di pianificazione per stabilimenti che comportano detenzione di sostanze pericolose ("Sottosoglia Seveso")</p> <p><i>Sono da considerare significative, per la possibilità di determinare incidenti rilevanti, quelle attività che, con riferimento al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i., prevedono la detenzione o l'impiego di sostanze e/o preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione dell'articolo 6, di seguito indicate:</i></p> <p><i>a) sostanze e/o preparati di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;</i> <i>b) sostanze e/o preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;</i> <i>c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;</i> <i>d) sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della Parte 2.</i></p> <p><i>Il loro insediamento è consentito esclusivamente alle condizioni espresse ai punti 10.2 e 10.3 dell'elaborato RIR</i></p> <p><i>Per l'insediamento delle nuove attività, ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti nei limiti delle destinazioni d'uso consentite dalle N.d'A. del PRGC, che per l'effetto delle variazioni ricadono nei casi sopra riportati, si applicano le disposizioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il richiedente dichiara al comune, all'atto della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari, in quale delle suddette categorie ricade l'attività ovvero di non rientrare in nessuna delle stesse e presenta, su eventuale richiesta dell'Autorità, la relativa documentazione giustificativa;</i> - <i>l'appartenenza ad una delle suddette categorie è altresì preventivamente dichiarata dal gestore che intende apportare le modifiche o le trasformazioni delle attività anche nei casi in cui non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi;</i> - <i>l'insediamento, ovvero la modifica o la trasformazione, non sono ammessi qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili ricadenti nelle categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001 entro una distanza misurata dal perimetro pari a 200 metri, per le attività di cui alla lettera a), e pari a 100 metri, per le attività di cui alle lettere b) e c);</i> - <i>qualora la realizzazione risulti ammessa in base al criterio di cui al punto precedente, l'area individuata dalle distanze come ivi definite rappresenta vincolo all'insediamento delle medesime categorie A e B;</i> - <i>l'insediamento, ovvero la modifica o la trasformazione delle attività di cui alle lettere c) e d):</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>non sono mai ammessi nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale;</i> • <i>nelle zone a rilevante vulnerabilità ambientale appartenenti ai punti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità;</i> - <i>zone di ricarica delle falde;</i> - <i>territori con soggiacenza della falda inferiore a 3 metri dal p.c..</i> <p><i>l'ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all'ordine competente, che attesti e descriva l'adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida del PTCP;</i></p> <p><i>Sono comunque fatte salve norme più restrittive stabilite dai piani di settore o dai piani comunali vigenti</i></p>
--------------------------------	---

Modifiche normative	<p>5 <i>Insediamiento di attività terziarie, commerciali o di servizio.</i></p> <p><i>Nelle aree di osservazione e di esclusione, per le attività terziarie, commerciali o di servizio, come consentite all' Art. 31 e ove consentite agli artt. 31, 32 e 33 delle presenti Norme, la densità massima di affollamento, prevista dalla regola tecnica del D.M. 27 luglio 2010 deve essere così calcolata:</i></p> <p>1) Attività commerciali al dettaglio: A) aree adibite alla vendita settore alimentare o misto: - 0,4 persone/mq per attività con superficie di vendita fino a 2500 mq - 0,2 persone /mq per attività con superficie di vendita superiore a 2500 mq; B) aree adibite alla vendita settore non alimentare 0,2: persone/mq C) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.</p> <p>2) Attività commerciali all'ingrosso: A) aree adibite alla vendita 0,1 persone/mq; B) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.</p> <p>3) Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1000 mq: 0,1 persone/mq.</p> <p><i>Nei centri commerciali l'affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole attività commerciali, applicando le densità di affollamento in funzione del settore di vendita (alimentare/misto o non alimentare), e considerando per le parti comuni frequentate dal pubblico una densità di affollamento non inferiore a 0,2 persone/mq. Per le aree adibite a ristorazione si applica una densità di affollamento di 0,7 persone/mq; Qualora nell'ambito dell'attività commerciale siano previste aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone, il valore è determinato considerando una densità di affollamento di 1,2 persone/mq,</i></p>
----------------------------	--

PREVISIONI DI VARIANTE N°22

Argomento: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Motivazioni

Adeguando dunque la normativa di PRGC ai disposti contenuti nell' 'Elaborato Tecnico di Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR) adottato, risulta necessario l'inserimento, all' Art. 31 – Zona normativa – Impianti industriali e/o artigianali esistenti e confermati, (IE) delle prescrizioni specifiche per zone ricadenti all' interno delle aree di danno, esclusione, od osservazione.

Categoria area: IE

Aree: Argomento: Impianti industriali e/o artigianali esistenti e confermati

Il Primo comma dell' Art. 31 è così integrato:

*“Per le aree e gli impianti industriali e/o artigianali esistenti che si confermano nella loro ubicazione il P.R.G. prevede la razionalizzazione con possibilità di ampliamenti ed il riordino infrastrutturale delle aree. **In tutte le aree IE non è ammesso l' insediamento di nuove attività “Seveso” o “Sottosoglia Seveso”.***

Al termine dell'Art. 31 – Zona normativa - Impianti industriali e/o artigianali esistenti e confermati, si inserisce nuovo paragrafo:

DISPOSIZIONI SPECIFICHE STABILITE DALLA VARIANTE STRUTTURALE N. 22

1. Aree IE 11 e IE 20: sulla base delle risultanze del documento RIR, facente parete integrante del presente PRGC, il lotto ricade in area di esclusione. In esso non sono ammesse le categorie territoriali A-B- (DM 09/05/01), ovvero

CATEGORIA A:

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m².
- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B:

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m².
- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso).
- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno).

2. Area IE 19: sulla base delle risultanze del documento RIR, facente parete integrante del presente PRGC, il lotto ricade in area di osservazione. In esso l'insediamento di nuove attività è subordinato alla valutazione di compatibilità ambientale delle medesime, in ogni caso con l' esclusione di:

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m².
- Attività che possano determinare punti di aggregazione o concentrazione di persone per attività sia pubbliche che private all'aperto e per tempi prolungati, ovvero mercati stabili, spettacoli pubblici e manifestazioni sportive, culturali o religiose.

In ogni caso la viabilità al servizio di elementi territoriali vulnerabili presenti nell'area deve essere separata da quella per l'accesso all'area in cui è insediata la fonte di rischio da cui discende l'area di osservazione

Modifiche normative

PREVISIONI DI VARIANTE N°22

Argomento: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Motivazioni

Adeguando dunque la normativa di PRGC ai disposti contenuti nell' 'Elaborato Tecnico di Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR) adottato, risulta necessario l'inserimento, all' Art. 32 – Zona normativa – Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino da attrezzare e completare (IR), delle prescrizioni specifiche per zone ricadenti all' interno delle aree di danno, esclusione, od osservazione.

Modifiche normative

Categoria area: IR

Aree: Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino da attrezzare e completare

Al termine dell'Art. 32 – Zona normativa - Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino da attrezzare e completare (IR), si inserisce nuovo paragrafo:

DISPOSIZIONI SPECIFICHE STABILITE DALLA VARIANTE STRUTTURALE N. 22

1 aree IR 11, IR12, IR14 e IR24 via Leinì, IR 13, IR18, IR18 (parte), IR30 e IR33: sulla base delle risultanze del documento RIR, facente parte integrante del presente PRGC, ricadono in area di danno o di esclusione degli stabilimenti Autogas Nord e Liquigas. In esso non sono ammesse le categorie territoriali A-B o A.B-C (DM 09/05/01), ovvero

1.1 Nelle aree IR11, IR12e IR 24 non sono ammesse le categorie territoriali A-B-C (DM 09/05/01), ovvero:

CATEGORIA A:

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m².
- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali,
- case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B:

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m².
- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA C

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).
- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).

1.2 aree IR14 via Leinì, IR 13, IR18, IR18 (parte), IR 7, IR30 e IR33: sulla base delle risultanze del documento RIR, facente parte integrante del presente PRGC, ricadono in area di esclusione. In esse non sono ammesse le categorie territoriali A-B (DM 09/05/01), ovvero

<p>Modifiche normative</p>	<p>CATEGORIA A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m².</u> • <u>Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali,</u> • <u>case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).</u> • <u>Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).</u> <p>CATEGORIA B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m².</u> • <u>Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).</u> • <u>Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).</u> • <u>Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).</u> • <u>Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso).</u> • <u>Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/ giorno).</u> <p>1.3 <u>aree IR5 e IR22 via Torino (parte): sulla base delle risultanze del documento RIR, facente parte integrante del presente PRGC, ricadono in area di osservazione. In esse l'insediamento di nuove attività è subordinato alla valutazione di compatibilità ambientale delle medesime, in ogni caso con l'esclusione delle attività di cui alla categoria C3:</u></p> <p>2 <u>Ai sensi del paragrafo 10.2 - Azioni di pianificazione per stabilimenti soggetti all'applicazione del D. Lgs. 105/2015 e s.m.i. dell'Elaborato tecnico R.I.R., l'insediamento di nuove attività soggette all'applicazione degli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del D.Lgs 105/2015 e s.m.i. è altresì consentito in zone produttivo di tipo IR, esclusivamente se la definizione delle aree di vincolo prodotte dall'introduzione delle nuove attività non incrementa la superficie territoriale complessiva delle aree di vincolo (aree esclusione e di osservazione) definite dal presente elaborato</u></p>
----------------------------	---

PREVISIONI DI VARIANTE N°22

Argomento: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Motivazioni

Adeguando dunque la normativa di PRGC ai disposti contenuti nell' 'Elaborato Tecnico di Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR) adottato, risulta necessario l'inserimento, all' Art. 33 – Zona normativa – Aree produttive industriali e/o artigianali di nuovo impianto (IN), delle prescrizioni specifiche per zone ricadenti all' interno delle aree di danno, esclusione, od osservazione.

Modifiche normative

Categoria area: IN

Aree: Aree produttive industriali e/o artigianali di nuovo impianto

Al termine dell'Art. 33 – Zona normativa - Aree produttive industriali e/o artigianali do nuovo impianto (IN), si inserisce nuovo paragrafo:

DISPOSIZIONI SPECIFICHE STABILITE DALLA VARIANTE STRUTTURALE N. 22

1. aree IN2 e IN3: sulla base delle risultanze del documento RIR, facente parte integrante del presente PRGC, ricade in area di esclusione. In esse non sono ammesse le categorie territoriali A-B-C (DM 09/05/01. Ulteriori vincoli di insediabilità sono i seguenti:

ATTIVITA' SEVESO

Sono ammesse attività con eventi incidentali di tipo energetico o tossico ricadenti nell'ambito di applicazione del d.lgs 105/2015 e s.m.i., esclusivamente a seguito di parere positivo rilasciato dal Comune relativamente a specifica relazione tecnica di compatibilità territoriale (art. 10 Variante al PTCP) ed ambientale redatta in conformità al comma 8.2.2 delle Linee guida della Variante al PTCP adeguamento al D.M. 9 maggio 2001.

Non sono ammesse attività con eventi incidentali a ricaduta ambientale.

La localizzazione di stabilimenti nuovi deve inoltre essere conforme ai dettami dell'art. 10.4.1 del PTC.

Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo energetico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti reversibili (LREV) aumentata di 100m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 200m oltre il confine dello stabilimento stesso.

Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo tossico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti irreversibili (LIRR) aumentata di 200m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 300m oltre il confine dello stabilimento stesso.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B.

ATTIVITA' "SOTTOSOGLIA SEVESO"

Sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 105/2015 e s.m.i di:

- a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;**
- b) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;**
- c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;**
- d) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.**

Modifiche normative

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" della categorie a) sopra riportata, l'area individuata dalla distanza di 200m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" delle categorie b) e c) sopra riportate, l'area individuata dalla distanza di 100m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

Nel caso di richiesta di insediamento di "stabilimenti sottosoglia" delle categorie c) e d) sopra riportate, l'ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista appartenente all'ordine competente, che attesti e descriva l'adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida della Variante di Adeguamento al DM 9/5/2001 al PTCP.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B.

Nell' area IN3 è escluso l' insediamento di attività terziarie o commerciali sono escluse le categorie A,B,C,D così definite dal D.M. 9/05/2001

2. area IN4: secondo quanto indicato al paragrafo 9.5 sulla base delle risultanze del documento RIR, facente parte integrante del presente PRGC, ricade in area di esclusione. In esse non sono ammesse le categorie territoriali A-B (DM 09/05/01. Ulteriori vincoli di insediabilità sono i seguenti:

ATTIVITA' SEVESO

Sono ammesse attività con eventi incidentali di tipo energetico o tossico ricadenti nell'ambito di applicazione del d.lgs 105/2015 e s.m.i., esclusivamente a seguito di parere positivo rilasciato dal Comune relativamente a specifica relazione tecnica di compatibilità territoriale (art. 10 Variante al PTCP) ed ambientale redatta in conformità al comma 8.2.2 delle Linee guida della Variante al PTCP adeguamento al D.M. 9 maggio 2001.

Non sono ammesse attività con eventi incidentali a ricaduta ambientale.

La localizzazione di stabilimenti nuovi deve inoltre essere conforme ai dettami dell'art. 10.4.1 del PTC.

Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo energetico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti reversibili (LREV) aumentata di 100m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 200m oltre il confine dello stabilimento stesso.

Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo tossico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti irreversibili (LIRR) aumentata di 200m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 300m oltre il confine dello stabilimento stesso.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B.

ATTIVITA' "SOTTOSOGLIA SEVESO"

Sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui al d.lgs 105/2015 e s.m.i di:

<p>Modifiche normative</p>	<p>a) <u>sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;</u></p> <p>b) <u>sostanze e/o miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;</u></p> <p>c) <u>prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;</u></p> <p>d) <u>sostanze e/o miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.</u></p> <p><u>Qualora risultino ammessi “stabilimenti sottosoglia” della categorie a) sopra riportata, l’area individuata dalla distanza di 200m dal perimetro dell’attività deve essere vincolata all’insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 2001.</u></p> <p><u>Qualora risultino ammessi “stabilimenti sottosoglia” delle categorie b) e c) sopra riportate, l’area individuata dalla distanza di 100m dal perimetro dell’attività deve essere vincolata all’insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 2001.</u></p> <p><u>Nel caso di richiesta di insediamento di “stabilimenti sottosoglia” delle categorie c) e d) sopra riportate, l’ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista appartenente all’ordine competente, che attesti e descriva l’adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida della Variante di Adeguamento al DM 9/5/2001 al PTCP.</u></p> <p><u>In nessun caso è consentito l’insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all’insediamento dell’attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B</u></p> <p><u>Nell’ area IN4 è’ escluso l’insediamento di attività terziarie o commerciali con oltre 500 persone presenti al chiuso, la cui superficie di vendita massima dovrà essere valutate secondo i criteri del punto 5 del successivo Art. 68.</u></p> <p>3. <u>area IN5: sulla base delle risultanze del documento RIR, facente parte integrante del presente PRGC, ricade in area di esclusione. In esse non sono ammesse le categorie territoriali A-B (DM 09/05/01. Ulteriori vincoli di insediabilità sono i seguenti:</u></p> <p><u>Nell’ area IN5 non è ammesso l’insediamento di nuove attività “Seveso” o “Sottosoglia Seveso”. E’ escluso l’insediamento di attività terziarie o commerciali con oltre 500 persone presenti al chiuso valutate secondo i criteri del punto 5 del successivo Art. 68.</u></p> <p>4. <u>Ai sensi del paragrafo 10.2 Azioni di pianificazione per stabilimenti soggetti all’ applicazione degli artt. 6,7 ovvero 6, 7 e 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. dell’Elaborato tecnico R.I.R., gli stabilimenti ad oggi in attività possono apportare modifiche se conformi alle azioni di pianificazione e vincoli descritti nel presente documento e secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Se la modifica dei vincoli territoriali interessa aree edificate o di cui è prevista l’edificazione dal vigente PRGC, tale modifica non deve limitare le possibilità di ampliamento/potenziamento delle attività insediate o da insediarsi</u></p> <p>5 <u>Ai sensi del paragrafo 10.2 - Azioni di pianificazione per stabilimenti soggetti all’ applicazione del D. Lgs. 105/2015 e s.m.i. dell’Elaborato tecnico R.I.R., l’insediamento di nuove attività soggette all’applicazione del D.Lgs 105/2015 e s.m.i. è altresì consentito in zone produttivo di tipo IR, esclusivamente se la definizione delle aree di vincolo prodotte dall’introduzione delle nuove attività non incrementa la superficie territoriale complessiva delle aree di vincolo (aree esclusione e di osservazione) definite dal presente elaborato</u></p>
-----------------------------------	---


Argomento: Inserimento sulla cartografia di PRGC su base catastale e fotogrammetrica informatizzata della variante 21 delle delimitazione delle nuove aree normative di esclusione e di osservazione individuate secondo le valutazioni contenute nella relazione tecnica dell'elaborato tecnico di RIR

PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE COME ADEGUAMENTO DALLA VARIANTE 21

Tav. 2.1 – Viabilità e vincoli 1: 5.000

N.d'A. - Art. 4 p. C1


Estratto cartografico: Tav. 2.1 - Viabilità e vincoli - del PRGC vigente (Var.21)



PREVISIONI DELLA VARIANTE STRUTTURALE N.22

N.d'A. - Art. 4 p. C1

Estratto cartografico: Tav. 2.1 Viabilità e vincoli – della Variante Strutturale 22




Argomento: Inserimento sulla cartografia di PRGC su base catastale e fotogrammetrica informatizzata della variante 21 delle delimitazioni delle nuove aree normative di esclusione e di osservazione individuate secondo le valutazioni contenute nella relazione tecnica dell'elaborato tecnico di RIR

PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE COME ADEGUAMENTO DALLA VARIANTE 21

Tav. 2.2. – Viabilità e vincoli 1: 5.000

N.d'A. - Art. 4 p. C1


Estratto cartografico: Tav. 2.2 - Viabilità e vincoli - del PRGC vigente (Var.21)





PREVISIONI DELLA VARIANTE STRUTTURALE N.22

N.d'A. - Art. 4 p. C1



Estratto cartografico: Tav. 2.2 - Viabilità e vincoli – della Variante Strutturale 22



Argomento: Inserimento sulla cartografia di PRGC su base catastale e fotogrammetrica informatizzata della variante 21 delle delimitazioni delle nuove aree normative di esclusione e di osservazione individuate secondo le valutazioni contenute nella relazione tecnica dell'elaborato tecnico di RIR

PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE COME ADEGUAMENTO DALLA VARIANTE 21**Tav. 3.1 – Assetto urbanistico del territorio comunale 1: 5.000****N.d'A. - Art. 4 p. C1****Estratto cartografico: Tav. 3.1 - Assetto urbanistico del territorio comunale - del PRGC vigente (Var.21)****PREVISIONI DELLA VARIANTE STRUTTURALE N.22****Tav. 3.1 – Assetto urbanistico del territorio comunale 1: 5.000****N. d'A – Art. 4 p.C1****Estratto cartografico: Tav. 3.1 - Assetto urbanistico del territorio comunale - della Variante Strutturale 22**

Argomento: Inserimento sulla cartografia di PRGC su base catastale e fotogrammetrica informatizzata della variante 21 delle delimitazione delle nuove aree normative di esclusione e di osservazione individuate secondo le valutazioni contenute nella relazione tecnica dell'elaborato tecnico di RIR

PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE COME ADEGUAMENTO DALLA VARIANTE 21**Tav. 3.2 – Assetto urbanistico del territorio comunale 1: 5.000****N.d'A. - Art. 4 p. C1****Estratto cartografico: Tav. 3.2 - Assetto urbanistico del territorio comunale - del PRGC vigente (Var.21)****PREVISIONI DELLA VARIANTE STRUTTURALE N.22****Tav. 3.2. – Assetto urbanistico del territorio comunale 1: 5.000****N.d'A. - Art. 4 p. C1****Estratto cartografico: Tav. 3.2 – Assetto urbanistico del territorio comunale - della Variante Strutturale 22**

Argomento: Inserimento sulla cartografia di PRGC su base catastale e fotogrammetrica informatizzata della variante 21 delle delimitazione delle nuove aree normative di esclusione e di osservazione individuate secondo le valutazioni contenute nella relazione tecnica dell'elaborato tecnico di RIR

PREVISIONI DI VARIANTE n. 21

Tav. 4.2. – (lato dx) Assetto Urbanistico del Centro Abitato 1:2.000

N.d'A. - Art. 4 p. C1

Estratto cartografico: Tav. 4.2. (lato dx) Assetto Urbanistico del Centro Abitato – della Variante Strutturale 22

